

# Riflessioni sul momento costituzionale europeo, a partire dalle ritrosie di Frau Merkel nella crisi greca

di Giuseppe Carmine Pinelli\*

SOMMARIO: 1. *Emersione e sviluppi della crisi greca, tra colpose omissioni, inadeguatezze normative e miopie politiche.* – 2. *Scenari possibili.*

1. *Emersione e sviluppi della crisi greca, tra colpose omissioni, inadeguatezze normative e miopie politiche.*

“La Germania non può permettersi solo di respingere proposte che non condivide senza che si capisca bene se non le condivide per il loro contenuto intrinseco o invece per il loro carattere europeo (...)”. Così Tommaso Padoa Schioppa, nel bel libro-intervista “La veduta corta<sup>1</sup>”, in cui dialoga con Beda Romano sulla crisi economica esplosa nel 2008 e attualmente in via di superamento, commenta le posizioni assunte dalla Germania con riferimento all'obiezione da questa posta alla creazione di un fondo comune tra i Paesi UE finalizzato a ricapitalizzare le banche travolte dall'onda lunga dei titoli c.d. “spazzatura” e dalle pesanti svalutazioni operate, a seguito di ciò, nei propri bilanci. Il rilievo può considerarsi, nondimeno, valido anche in relazione al contegno tenuto dalla Repubblica Federale Tedesca nelle recenti vicende che hanno visto emergere la grave situazione economica della Grecia e, con esse, i primi scricchiolii nella tenuta dell'edificio della moneta unica. In effetti, tanto nel caso del *niet* ad un'azione congiunta tra i Paesi UE nella “messa in sicurezza” del sistema bancario, quanto nella ritrosia che ha caratterizzato l'atteggiamento rispetto ad un intervento di “soccorso” allo Stato ellenico, la Germania è parsa reagire agli eventi in un'ottica da “Sistema Paese”, più che in una prospettiva di ricerca di soluzioni comuni con gli altri *partners* dell'Unione, ed in particolare con quelli appartenenti alla c.d. “Eurozona”. Riuscire a scindere, nelle posizioni tedesche, il piano della contrarietà di merito (obiezione al contenuto del singolo provvedimento) da quello della contrarietà di metodo (no alla soluzione in quanto soluzione europea comune) risulta effettivamente arduo: e ciò perchè, a ben vedere, i due piani hanno finito per sovrapporsi, in quanto le soluzioni a cui *nel merito* si è opposta la Germania erano quasi sempre le soluzioni che la generalità dei Paesi UE (o quantomeno dell'Eurozona) sostenevano quali possibili vie d'uscita comuni. Eppure se, nel caso del rafforzamento di un sistema bancario scosso dalle temperie della crisi nei propri *ratios* patrimoniali e nella liquidità che esso era in grado di assicurare agli operatori economici, poteva invocarsi il diverso impatto della congiuntura sugli istituti di credito operanti nei vari Paesi UE quale ragione giustificativa (per quanto assai debole) di un intervento “coordinato ma non unitario<sup>2</sup>”, per quanto concerne invece la crisi greca il rigetto di una soluzione congiunta appare difficilmente comprensibile e, anzi, caratterizzato da una non trascurabile dose di autolesionismo, per le ragioni che di seguito si diranno.

Per intanto, una prima, necessaria, considerazione a monte è che l'origine della crisi greca è

---

<sup>1</sup> \* Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa.

T. PADOA-SCHIOPPA, *La veduta corta. Conversazione con Beda Romano sul Grande Crollo della finanza*, Bologna 2009.

<sup>2</sup> Riassumendo così il senso del giudizio di T. PADOA SCHIOPPA, *cit.*, pp. 126-127, sugli interventi dell'UE in risposta alla crisi economica: “(...) Se è «coordinata», l'azione non è unica; se è «unica» allora non ha bisogno di essere coordinata (...)”.

un portato dell'inconsistenza del coordinamento e della vigilanza sulle politiche di bilancio tra i Paesi UE e del trascurabile grado di precettività delle disposizioni dei trattati in materia.

Le stesse modalità di emersione della questione testimoniano la fondatezza di tale premessa. Se, difatti, sono oggi note le vicende di cui dibattiamo, è sol perché un'operazione finanziaria messa in piedi da un *pool* di banche d'affari è saltata per aria: altrimenti saremmo ancora probabilmente all'oscuro delle reali dimensioni del problema<sup>3</sup>. Assai semplicisticamente, la stampa ha addossato sulla Grecia buona parte delle responsabilità di quanto accaduto per aver apportato abbellimenti contabili ai propri bilanci, servendosi dell'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica che avrebbe certificato per diversi anni un deficit pubblico notevolmente inferiore ai valori effettivi. In combinato con questa azione, alcune grandi banche d'affari avrebbero per anni, ben consapevoli dei numeri reali, realizzato operazioni con il governo ellenico per l'emissione di *swap* con i quali esso, anziché coprirsi dal rischio di variazioni dei tassi d'interesse, riusciva invece ad ottenere denaro fresco in cambio della trasformazione di *stock* di debito in scommesse sui cambi.

Se però andiamo a considerare la condotta delle istituzioni europee, si rende palese che, alla malafede dei governi greci che hanno occultato le reali dimensioni del *deficit* del Paese, si accompagna quantomeno una responsabilità per omesso o insufficiente controllo sui conti della Grecia da parte delle istituzioni europee competenti. E cioè, per dirla in termini più chiari, si è palesata in tutta la sua pochezza la prassi di "prendere per buoni" i numeri forniti dai governi dei singoli Paesi dell'Unione, specie quelli dell'Eurozona, sulla base dei quali Eurostat realizza poi le proprie elaborazioni statistiche, senza andare a verificare in concreto la rispondenza di tali dati con le reali dinamiche di bilancio. Può pertanto legittimamente suscitare qualche giustificata ironia la lettura, dopo quanto accaduto, dell'art.126 par.2 TUEF: "La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare (*sic!*) errori rilevanti (...)".

Più in generale, si appalesano come "lettera morta" tutte quelle disposizioni dei trattati che individuano misure draconiane a carico dei "Paesi cattivi", misure che per ciò stesso paiono insuscettibili di essere applicate, pena l'omicidio del malato, in luogo della sua guarigione. In particolar modo, il riferimento va al par.11 dell'art. 126, ove si prevede, tra le possibili "sanzioni provvisorie" contro il Paese che non si adegua alle raccomandazioni del Consiglio sul riequilibrio della propria situazione di bilancio, l'invito alla "(...) Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione (...)" e la richiesta allo Stato membro in questione di costituire "(...) un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto (...)".

Sul piano del rispetto della lettera e dello spirito dei trattati, appare plausibile affermare che si siano consumate almeno due violazioni. Una prima, concreta, concernente la *species* di leale cooperazione di cui all'art.3 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (Protocollo n. 12), ove si sancisce che "(...) Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito (...)", adempimento tutt'altro che rispettato, vista l'attendibilità delle informazioni girate alla Commissione.

Una seconda violazione, altrettanto concreta ma dalle improbabili ricadute sanzionatorie, inerente la dimensione attuativa del principio di solidarietà che, finora quasi mai menzionato

---

<sup>3</sup> In proposito, v. il resoconto offerto da C. BASTASIN, *Deutsche Bank, la Grecia e una notte tempestosa*, apparso su *Il Sole 24 Ore* del 20-03-2010, p.1.

nella generalità dei dibattiti sulla crisi greca, è in realtà uno dei criteri guida che dovrebbe ispirare l'azione delle istituzioni europee nel caso di specie.

Per quanto riguarda la leale cooperazione, è indubbio che essa sia stata gravemente lesa dalla manipolazione dei dati contabili da parte della Grecia. Non vi può essere unione monetaria destinata a durare se chi ne fa parte occulta il proprio "stato di salute". Adoperare l'appartenenza al Sistema Euro come ombrello che protegge da spirali inflazionistiche o come tessera d'iscrizione ad un *club* che consente di contrarre prestiti a condizioni migliori (di quelle altrimenti ottenibili da un Paese dalle finanze pubbliche non particolarmente virtuose come la Grecia) non è certo un operato che meriti forme di comprensione o giustificazione. Assai più semplicemente, trattasi di contegno che, nelle ordinarie forme di svolgimento di un rapporto pattizio, ne comporterebbe la rottura. Tale percorso logico-giuridico, che è poi anche lo sfondo sul quale si muovono le posizioni più intransigenti nei confronti della Grecia, ha quale suo ultimo possibile approdo, com'è del tutto evidente, la fuoriuscita della Grecia (e degli eventuali altri "PIIGS" o "PIGS") dalla moneta unica. Possibilità che, ad oggi non percorribile sulla base dei trattati vigenti<sup>4</sup>, è da ritenersi tramontata in maniera pressoché definitiva dopo il varo delle misure di salvaguardia per complessivi 750 mld di Euro avvenuto nel corso del vertice Ecofin del 9 maggio scorso, quale reazione alle turbolenze dei mercati su cui erano in corso, nei giorni ad esso immediatamente precedenti, manovre speculative in grado di estendere il contagio della crisi greca ad altri Paesi dell'Eurozona considerati "a rischio": la terapia d'urto posta in essere in tale evenienza (che segue di pochi giorni l'approvazione del piano di aiuti UE in favore della Grecia) rende quantomai esplicita l'intenzione dei Paesi dell'Eurozona di difendere la moneta comune e le economie dei Paesi membri (e, stavolta, con modalità di reazione molto più rapide di quelle che hanno caratterizzato la soluzione della crisi greca)<sup>5</sup>.

Per quanto concerne la seconda, ossia il principio di solidarietà, la questione è, se possibile, ancor più basilare. Ora, che il principio di solidarietà informi di sé l'entità sovranazionale che va sotto il nome di Unione europea è un dato di difficile confutazione. Da un lato, in più occasioni i trattati fanno espressa menzione di tale principio, fornendone, in taluni casi, anche applicazioni concrete, in una prospettiva propria di un patto tra uguali che ha dato luogo ad un'entità complessa ed ulteriore rispetto ai suoi danti causa<sup>6</sup>; dall'altro, è implicazione logica,

---

<sup>4</sup> Difatti, il TUE prevede, all'art. 50, soltanto la possibilità di recedere dall'Unione. La fuoriuscita dall'Eurozona non è invece contemplata da alcuna norma dei trattati. Sul punto, si veda la ricostruzione di M.CASTELLANETA, *Dall'Unione europea si può uscire*, su *Il Sole 24 Ore* del 29/04/2010, p.4.

<sup>5</sup> La fuoriuscita della Grecia (e di altri eventuali Paesi dalle finanze instabili) dall'Eurozona continua tuttavia ad essere indicata, da taluno, quale soluzione auspicabile dal punto di vista economico. In tal senso, L.ZINGALES, *Due euro sono meglio di uno?*, su *Il Sole 24 Ore* del 09/05/2010, p.1.

<sup>6</sup> Già nel Preambolo al Trattato sull'UE troviamo, sesta nell'ordine delle dichiarazioni di intenti, l'enunciazione che vede i Paesi firmatari desiderosi di "(...) intensificare la solidarietà tra i loro popoli (...)"; e, ottava, l'altra proposizione in cui gli stessi si dicono "(...) Decisi a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti (...) una moneta unica e stabile (...)", laddove evidentemente il concetto di stabilità non può non implicare la predisposizione di tutti i presidi necessari alla conservazione della medesima, ivi comprese modalità di mutuo soccorso tra Paesi che della solidarietà, sebbene di una solidarietà venata di interessi particolari dei singoli attori a tenere in piedi la *pièce*, sono pur sempre espressione. L'art. 3, par.3, III cpv dello stesso Trattato sull'UE afferma che l'Unione "(...) promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri (...)".

Passando al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (d'ora in avanti TFUE), anche qui non mancano riscontri della presenza del principio in questione, che anzi si palesa in una dimensione di garanzia ancor più incisiva perché sfocia nell'espresso riconoscimento, in più disposizioni, di condizioni di particolare favore concesse ad un Paese membro che della solidarietà sono diretta manifestazione. In particolare, il riferimento va: 1) all'art. 98, ove si sancisce che il corpo di principi pattizi che presiede alle politiche dei trasporti non osta "(...)

prima ancora che giuridica, la sua piena operatività nell'ambito dell'Unione monetaria, rispetto alla quale, peraltro, la cessione di sovranità che ciascuno Stato aderente all'Euro ha effettuato in ordine alla propria originaria prerogativa di emettere moneta non abbisogna di ulteriori specificazioni in ordine al "comune destino" che i soggetti aderenti si sono dati nel condividere questa fondamentale competenza<sup>7</sup>. Se l'Euro ha avuto (ed ha) tra le sue funzioni principali la stabilizzazione dei prezzi, la creazione di un quadro macroeconomico caratterizzato da deficit sostenibili e da politiche armoniche di sviluppo e di crescita nei Paesi partecipanti, la difesa delle caratteristiche della moneta unica va al di là, necessariamente, di quelle che possono essere le difficoltà di un singolo Stato partecipante all'unione monetaria; in questo senso, il non agire presenta aspetti "masochistici" nel senso prima detto. La circostanza che l'Euro non sia una costruzione *in fieri* ma un risultato già raggiunto, ancorchè da consolidare, fa sì che la protezione della moneta sia anche e soprattutto protezione di una scialuppa su cui ormai tutti i natanti stanno viaggiando, e il cui interesse comune è (o dovrebbe essere)

---

alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo (...); 2) all'art. 107, c.2, laddove si individuano come compatibili *ex lege* con il mercato interno, e dunque insuscettibili di integrare qualsivoglia fattispecie di "aiuti di Stato", alla lettera a) "[...] gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti [...]", alla lettera b) "[...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (...)" e soprattutto, alla lettera c), "[...] gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo (formula di egual tenore a quella già vista con riguardo al settore trasporti, n.d.r.) [...]"

Infine, per completare questo *excursus* nei trattati alla ricerca del principio di solidarietà, pur privo di pretese di esaustività, vi è da considerare l'art. 122, i cui due commi esprimono più che sufficientemente la pervasività del principio nel *corpus* delle norme fondamentali dell'Ue.

Inoltre, nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE la "solidarietà" figura nel Preambolo, al secondo alinea, e nel Titolo IV, ove, sotto il titolo "Solidarietà", vengono in realtà declinati diritti che hanno, con tale principio, legami deboli quando non addirittura nulli.

<sup>7</sup> G. RIVOSECCHI, in *L'indirizzo politico finanziario tra Costituzione italiana e vincoli europei*, Padova 2007, p. 384, giudica invece "(...) Troppo labili (...) i correttivi di stampo "solidaristico", come quello previsto dall'art. 100 TCE, che, in caso di difficoltà macroeconomiche eccezionali ed insormontabili per uno Stato membro, prevede una sorta di assistenza finanziaria comunitaria (...)" Effettivamente, le disposizioni dei trattati non prevedono alcuna forma di automatismo che, in caso di crisi, consenta l'attivazione immediata di un "salvacondotto" comunitario. Tuttavia, va pur rilevato che la formulazione dell'art. 100 TCE cui si riferiva l'A. (il suo volume cit. è del 2007), nella sua attuale trasposizione nel nuovo art. 122 TFUE è parzialmente stata integrata con l'aggiunta di un espresso riferimento al principio di solidarietà.

proseguire la navigazione in condizioni di tranquillità. Le infelici uscite della cancelliera tedesca, improntate alla linea di pensiero: “Nessun aiuto se Atene non ce lo chiede” appaiono pertanto poco giustificabili, da qualunque prospettiva le si consideri. A meno di non volerle leggere in un’accezione strettamente utilitaristica che però contrasta con la stessa immagine dell’Euro come moneta erede della solidità del Marco, immagine cui gli stessi Tedeschi sono i primi ad essere legati: e cioè, essendo la Germania diventato un Paese la cui parte preponderante della produzione industriale è destinata ai mercati stranieri, un momentaneo deprezzamento della moneta nei rapporti di cambio non potrebbe che far da volano ad un consolidamento su basi robuste della ripresa economica in Germania. Epperò, questo spicciolo calcolo di convenienze interne ha rischiato di costar caro non soltanto all’economia greca, ma anche alla stessa Germania: alla Grecia, che dapprima ha visto il differenziale, rispetto ai *bund* tedeschi, delle proprie emissioni obbligazionarie crescere in maniera allarmante, rendendo altamente onerose le condizioni di rimborso dei titoli del debito pubblico, e infine ha dovuto rinunciare a collocarli, a seguito del declassamento degli stessi al rango di “spazzatura” da parte dell’agenzia di *rating* Standard & Poor’s; alla Germania, per l’ottima ragione che l’esposizione creditoria verso la Grecia da parte degli istituti di credito tedeschi sembra ammontare ad almeno 43 miliardi di dollari, costituendo un fattore di rischio non esattamente trascurabile per il sistema economico tedesco, se le prospettive di un’insolvenza greca, che pure venivano autorevolmente escluse<sup>8</sup>, si fossero rivelate meno remote. L’accordo intervenuto, sia pur tardivamente, in sede di vertice Ecofin lo scorso 2 maggio, con il quale è stato disposto un prestito congiunto tra alcuni Stati membri dell’UE e il FMI per un ammontare complessivo di 110 miliardi di euro, allevierà soltanto in parte le difficoltà di Atene a finanziare il proprio debito, dovendo essa corrispondere, ai soggetti prestatori, un tasso di interesse di circa il 5%.

## 2. Scenari possibili.

Il principio di leale cooperazione è stato infranto, il principio di solidarietà ignorato (o applicato tardivamente), il divieto di eccessivo deficit completamente aggirato.

Dinanzi a tutto ciò, quali possibili rimedi? Sul primo punto, l’art.4 par.3 del TUE sancisce il principio di leale cooperazione tra Unione e Stati membri. Di questo, il già citato all’art.3 del Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi (Protocollo n. 12) può considerarsi declinazione nell’ambito della comune disciplina di rigore finanziario che i membri dell’UE si sono dati. L’invocazione di tale principio, pur non privo di riscontri giurisprudenziali nella casistica affrontata dalla Corte di giustizia<sup>9</sup>, difficilmente potrebbe tuttavia far scaturire un’adeguata sanzione per il contegno tenuto dalla Grecia: ed anche l’introduzione, da taluno invocata, di una base normativa che consenta la fuoriuscita della Grecia (e di altri Paesi ad elevato rischio di instabilità finanziaria) dall’Eurozona, non costituirebbe, a ben vedere, una misura sanzionatoria estrema da brandire nei loro riguardi, quanto piuttosto una sanzione dalla valenza extragiuridica di autentico *de profundis* su un progetto politico-economico-culturale (l’introduzione dell’Euro in un’area sufficientemente ampia dell’UE) che avrebbe dovuto fungere da catalizzatore di ulteriori processi di integrazione tra i popoli dell’UE.

Sul principio di solidarietà, pare improbo anche il solo tentativo di farlo valere davanti agli organi di giustizia della Comunità. Allo stato, esso costituisce titolo che può legittimare

---

<sup>8</sup> In tal senso si è espresso il Governatore della BCE J.C.Trichet in un’intervista rilasciata a B. ROMANO e pubblicata su *Il Sole 24 Ore* del 09/04/2010, p.6.

<sup>9</sup> *Ex multis*, si vedano le sentenze della CGCE (ora CGUE) rese nei casi C-30/90 e C-82/03.

l'azione di un soggetto comunitario, non fonte di pretese azionabili, almeno per quanto concerne la dimensione, rilevante in questa sede, della solidarietà tra Stati e tra popoli dell'Unione<sup>10</sup>.

Certo, residuerebbe la procedura sanzionatoria di cui all'art.126 TFUE: tuttavia, si è già precedenze rilevato come sia davvero impensabile che ad uno Stato il quale già versi nelle condizioni in cui attualmente si trova la Grecia si possano applicare misure di sollecitazione alla riduzione del deficit quali quelle indicate al par. 11 di tale articolo. Peraltro, il precedente giunto all'attenzione della CGCE nella causa 27/04 (decisa con sentenza 13 luglio 2004) induce a dubitare seriamente che il Consiglio possa mai a giungere al punto di irrogare le "sanzioni cautelari" di cui al par.11<sup>11</sup>.

Le vicende emerse richiederebbero, in effetti, un intervento che, sia pur invasivo della sovranità dei singoli Stati (e, per questo, di tutt'altro che agevole adozione), possa ristabilire un accettabile punto di equilibrio tra le pretese dei singoli Paesi membri di preservare gelosamente la propria autonomia nella determinazione delle politiche fiscali e di bilancio e l'interesse degli stessi a disporre di una moneta realmente in grado di costituire un elemento di stabilità per i loro sistemi economici. Questo intervento potrebbe consistere nella creazione di una rete di autorità amministrative indipendenti nazionali che agiscano come *longa manus* dell'Ue all'interno degli Stati per controllarne i bilanci e certificarli, con poteri ispettivi e di accesso assai penetranti nei confronti dei dicasteri economici, e con il compito di monitorare tanto il rispetto del patto di stabilità da parte degli apparati centrali, quanto il rispetto dei patti di stabilità interni da parte degli enti regionali e sub-regionali. Una simile soluzione rappresenterebbe sì una rivoluzione copernicana in grado di determinare, oltre a prevedibili resistenze da parte di qualche Paese membro, anche ricadute non marginali all'interno dei singoli ordinamenti nazionali specie per quanto attiene alle funzioni delle Corti dei conti, per le quali si potrebbe prospettare un ruolo più marcatamente giurisdizionale; tuttavia, non paiono esservi alternative molto più convincenti, e di sicuro non lo sono delle sanzioni previste sui trattati ma destinate a rimanere armi spuntate per il ruolo decisivo che il Consiglio, formato da rappresentanti dei governi nazionali, mantiene nelle procedure per eccessivo deficit.

Qualcosa di molto significativo a riguardo è tuttavia avvenuto nel week end 8-9 maggio: come si è già accennato, per reagire a speculazioni in corso sui mercati, aventi di mira l'Euro e i debiti sovrani di Spagna e Portogallo<sup>12</sup>, che rischiavano di far ripiombare l'UE (e non soltanto l'UE) in piena crisi economica, l'Eurogruppo in seduta straordinaria prima e l'Ecofin dopo hanno esaminato, e quindi approvato (non senza resistenze da parte di taluno) un complesso di misure di considerevole entità a tutela della moneta unica e dei Paesi dell'Eurozona

---

<sup>10</sup> Altro è, evidentemente, il possibile utilizzo in sede giudiziaria della *solidarietà* di cui al Titolo IV della Carta di Nizza, ma evidentemente trattasi di una solidarietà intesa in un'accezione affatto diversa, come già evidenziato *retro* nella nota n.3, ultimo cpv.

<sup>11</sup> Su tale caso, si veda l'accurata ricostruzione di G. RIVOSECCHI, *op. cit.*, p. 420 ss. L'evenienza di un'irrogazione delle sanzioni in questione è ancor più remota se sol si considerano le modifiche apportate nel 2005 al Patto di stabilità e di crescita. I regolamenti n°1055 e 1056 del 2005 hanno, infatti, allentato l'assoluto rigore del Patto su alcuni punti, rendendo in tal modo più difficile che si determinino le condizioni perché uno Stato si veda sanzionato nell'ambito di una procedura per disavanzo eccessivo.

<sup>12</sup> In particolare i Cds (*credit default swap*) avevano segnato, per i Paesi a rischio (oltre a Spagna e Portogallo, anche Grecia e Irlanda) livelli particolarmente preoccupanti nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 maggio, come pure i differenziali tra i titoli di Stato di tali Paesi e i *Bund* tedeschi, da sempre costituenti il *benchmark* nel settore delle obbligazioni statali. Nelle stesse giornate, l'Euro perdeva costantemente terreno nei confronti delle valute più importanti.

precedentemente menzionati<sup>13</sup>. La “seconda gamba” di questo piano anticrisi (a questo punto divenuta *crisi sistemica*<sup>14</sup>, da crisi soltanto *greca* quale essa era in principio) dovrebbe essere costituita da una riforma del Patto di stabilità e di crescita, ora allo studio della Commissione, e da un più intenso coordinamento (in misura e modalità che saranno certamente oggetto di ampio dibattito nei prossimi mesi) tra le politiche fiscali e di bilancio degli Stati; il tutto accompagnato da misure sanzionatorie in parte modellate sulla falsariga di alcune già esistenti (e sulla cui inidoneità allo scopo dissuasivo prefissato si è già avuto modo di argomentare<sup>15</sup>), in parte di nuovo conio. In tutto ciò, il dato positivo che pare emergere nella consapevolezza degli attori dell’UE è la constatazione dell’insufficienza dell’intervento *ex post*, sia per quanto attiene alla sanzione delle pratiche contrarie agli impegni economici richiesti dai trattati, sia per quanto riguarda le eventuali misure di aiuto, e della conseguente necessità di trovare spazi per monitorare più incisivamente l’azione economico-finanziaria degli Stati; proprio in quest’ultima direzione, la Germania si starebbe anzi finalmente apprestando ad avanzare in sede di Eurogruppo una proposta incisiva<sup>16</sup>. Vi è ora da sperare che tale occasione, pur emersa da necessità contingenti, di riconsiderare l’ipotesi di un coordinamento rafforzato delle politiche economiche, apprestando strumenti adeguati ed efficaci a tal fine, non venga insensatamente sprecata.

---

<sup>13</sup> Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle misure adottate nell’ambito del piano da 750 mld di Euro approvato dall’Ecofin del 9/5/2010: 1) previsione di un meccanismo di stabilizzazione che consentirà di intervenire immediatamente ai primi segnali di crisi, qualora dovesse verificarsi un nuovo caso analogo a quello greco (60 mld attinti dal bilancio UE, utilizzando la base normativa dell’art. 122 del TFUE); 2) creazione di un Fondo intergovernativo da 440 mld, garantito bilateralmente dagli Stati che hanno adottato l’Euro, denominato “Special purpose vehicle” e avente la funzione di reperire sul mercato i prestiti di cui potrebbe abbisognare un Paese in difficoltà per fronteggiare un’eventuale crisi; 3) utilizzo di 250 mld messi a disposizione dal Fondo Monetario Internazionale ad integrazione degli interventi UE sopra descritti; 4) il “via libera” alla possibilità, per la BCE, di acquistare titoli di Stato dei Paesi dell’Eurozona sui mercati secondari, onde risolvere eventuali criticità che dovessero verificarsi per effetto di ondate speculative.

<sup>14</sup> Così è stata definita da J. C. Trichet, in una dichiarazione riportata da tutti i quotidiani dell’8/5/2010. *Ex multis*, A. CERRETELLI, *Eurozona contro la speculazione*, su *Il Sole 24 Ore*, 8/5/2010, p.5.

<sup>15</sup> Ci si riferisce, in particolare, alla misura dell’art.126 par.11 TFUE, che prevede la possibilità di obbligare lo Stato, che persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio volte a imporre il suo rientro dal disavanzo entro un certo periodo, alla costituzione di un deposito infruttifero di importo adeguato presso l’Unione (misura che si vorrebbe ora estendere alla fattispecie del mancato rispetto del coordinamento preventivo delle politiche di bilancio). L’estensione di tale “sanzione” nei termini appena descritti, assieme all’introduzione di meccanismi premianti per i Paesi virtuosi (e, per converso, di meccanismi penalizzanti per quelli indisciplinati) in sede di ripartizione dei fondi UE e a possibili interventi contro gli Stati che non rispettino degli *step* prefissati nel percorso di riduzione del proprio debito, figurerebbe nel piano di azione *pro futuro* cui la Commissione sta lavorando. Sul punto, v. A.CERRETELLI, *Sanzioni UE sul debito*, su *Il Sole 24 Ore* del 13/05/2010, p.5.

<sup>16</sup> A. ALVIANI, *Allarme di Trichet: resta il rischio dell’effetto contagio*, su *La Stampa* del 16/05/2010, p.25, riporta la notizia pubblicata dal settimanale economico tedesco *Wirtschaftswoche* secondo cui il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble “[...] presenterà venerdì (21/05/2010, n.d.r.) a Bruxelles un piano in 12 punti per rafforzare l’euro, che ricalca alcuni meccanismi già introdotti in Germania. Schäuble vorrebbe ad esempio affidare il compito di monitorare gli Stati nazionali a un gruppo di istituti di ricerca indipendenti e ipotizza la creazione di un «Consiglio europeo di esperti» economici, che dovrebbe ad esempio lanciare l’allarme se un Paese dovesse presentare dati di bilancio troppo ottimistici (l’idea ricorda il Comitato dei «Cinque saggi», il più importante organo consultivo del governo tedesco in campo economico). Schäuble vorrebbe inoltre esportare il rigido tetto al deficit già approvato da Berlino (dal 2016 il deficit pubblico tedesco non potrà eccedere lo 0,35% del Pil) [...]”.